

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2296

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 febbraio 2002 (v. stampato Senato n. 368)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**PIANETTA, IANNUZZI, CASTAGNETTI, GUZZANTI,
FRAU, DELL'UTRI**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 febbraio 2002*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 968.873 per l'anno 2002, in euro 1.026.716 per l'anno 2003 ed in euro 1.046.858 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO
DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO
SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele (indicati in seguito come le "Parti"),

DESIDEROSI di rafforzare i rapporti tradizionali di amicizia tra i due Paesi e di promuovere la loro compartecipazione alla conoscenza,

CONSIDERANDO che la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico costituisce una delle più importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità,

CONSIDERANDO il reciproco interesse a compiere progressi nei campi della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico ed i vantaggi risultanti per entrambi i Paesi,

TENENDO CONTO della positiva esperienza delle relazioni in corso tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi,

RICONOSCENDO l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italo-israeliani in tutti i settori della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico e la necessità di una loro espansione,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico, nei settori di mutuo interesse e su base paritaria, nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti in vigore,

2. In seguito "ricerca e sviluppo" saranno indicati come "R&S".

ARTICOLO 2

Le Parti incoraggeranno e contribuiranno allo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi nel campo della R&S industriale, scientifica e tecnologica con particolare riguardo ai seguenti settori:

- medicina, sanità pubblica e organizzazione ospedaliera;

- **biotecnologie;**
- **agricoltura e scienze dell'alimentazione;**
- **nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;**
- **applicazioni dell'informatica nella formazione e nella ricerca scientifica;**
- **ambiente;**
- **comunicazioni;**
- **innovazione nei processi produttivi;**
- **spazio;**
- **tecnologie dell'informazione, comunicazione di dati, software;**
- **qualunque altro settore di reciproco interesse.**

ARTICOLO 3

Le Parti incoraggeranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti nel campo della R&S industriale, scientifica e tecnologica e la stipula di intese specifiche tra Ministeri ed Istituzioni, Università, centri ed istituti di ricerca, associazioni di R&S scientifico ed industriale, imprese, società, ed altre persone fisiche e giuridiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della R&S industriale, scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

ARTICOLO 4

La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo sarà attuata nelle seguenti forme e modalità':

- a) **scambio di informazioni e documentazione scientifiche e tecniche;**
- b) **organizzazione e realizzazione congiunta di seminari, simposi e conferenze su tematiche industriali, scientifiche e tecnologiche;**
- c) **finanziamenti per progetti congiunti di R&S industriale;**
- c) **ogni altra forma di cooperazione che sarà concordata in seguito dalle Parti.**

ARTICOLO 5

1. I progetti ammissibili per un sostegno finanziario saranno progetti di R&S congiunta industriale, scientifica e tecnologica che possano contribuire a realizzare sistemi, prodotti, applicazioni e processi innovativi e di mercato, con potenziali ricadute per le economie sia dell'Italia che d'Israele.
2. Il sostegno sarà dato solo ai progetti congiunti di sviluppo tecnologico che siano intrapresi da imprese del settore privato d'Italia e d'Israele.
3. Il sostegno finanziario sarà limitato al 50% dei costi totali ammissibili di R&S di un progetto. Beneficiari del sostegno saranno coloro i cui progetti avranno superato un adeguato esame, predisposto dalle Autorità Competenti.
4. Le Autorità Cooperanti, come definite nell'Articolo 8, svilupperanno procedure tali da assicurare che, quando un progetto ha buon esito nel generare vendite di un prodotto o di un processo e/o riceve pagamenti di licenze e/o royalties, il sostegno finanziario dato nell'ambito del sistema sarà restituito, secondo un'aliquota prefissata di royalty, con il ricavato delle vendite o altri introiti derivanti dal progetto.

ARTICOLO 6

Le Parti sosterranno l'elaborazione di progetti congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea, quale il Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico o di altre Organizzazioni Internazionali. Le Parti incoraggeranno la partecipazione congiunta in iniziative riguardanti la ricerca scientifica e le innovazioni tecnologiche che potrebbero essere realizzate nell'ambito del Fondo del Programma MEDA dell'Unione Europea per il Partenariato Euro-Mediterraneo.

ARTICOLO 7

1. I partecipanti ai progetti finanziati nell'ambito del presente Accordo dovranno presentare alle Parti l'attestazione delle intese raggiunte tra di loro relativamente ai diritti di proprietà intellettuale. Le intese dovrebbero riguardare, in particolare:
 - a) la proprietà e l'uso del "know-how" e la proprietà intellettuale posseduta dai partecipanti prime dell'avvio del progetto;
 - b) le intese per la proprietà e l'uso dell'informazione e della proprietà intellettuale da generare nel corso del progetto.

2. Nonostante quanto previsto dal predetto paragrafo 1, sarà responsabilità dei partecipanti ai progetti finanziati nell'ambito del presente Accordo di tutelare i loro propri interessi.
3. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non aventi natura di proprietà derivanti dalle attività di cooperazione nell'ambito del presente Accordo possono essere rese disponibili per il pubblico attraverso i normali canali.
4. Ogni Parte s'impegna a non trasferire, senza approvazione scritta dell'altra Parte, informazioni concernenti i risultati ottenuti dai programmi di cooperazione nel campo della R&S industriale previsti nell'ambito del presente Accordo a terze persone, organizzazioni, o a qualsiasi altro Paese.

ARTICOLO 8

La Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte israeliana il Ministero dell'Industria e del Commercio, quali rispettivi coordinatori per l'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

Il Ministero degli Affari Esteri italiano e l'"Office of the Chief Scientist" (OCS) del Ministero dell'Industria israeliano saranno le Autorità Cooperanti allo scopo di mettere in atto le forme e le modalità specificate nell'Articolo 4.

Le attività svolte nell'ambito del presente Accordo saranno soggette ad una intesa tra le Autorità Competenti riguardante la natura dei progetti di cooperazione, la disponibilità di fondi e risorse delle Parti e le disposizioni e procedure generali da seguirsi nell'attuazione delle forme e delle modalità specificate nell'Articolo 4 e nell'Articolo 5.

ARTICOLO 9

Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare lo stato della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione sulla R&S industriale, scientifica e tecnologica. La Commissione Mista esaminerà lo stato e le prospettive della cooperazione, definirà i programmi di esecuzione e vigilerà sulla loro realizzazione.

La Commissione Mista, sotto la co-presidenza dei rappresentanti di ciascun Paese, si riunirà ogni due anni, a meno non si convenga diversamente, alternativamente in Italia e in Israele, in date da concordarsi per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

ARTICOLO 11

Qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo sarà risolta per via negoziale tra le Parti.

ARTICOLO 12

Il presente Accordo sarà ratificato secondo le procedure costituzionali di entrambi le Parti. Esso entrerà in vigore alla data dell'ultima comunicazione con cui le due Parti avranno comunicato ufficialmente l'una all'altra il completamento delle loro rispettive procedure.


Il presente Accordo rimarrà in vigore per cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per lo stesso periodo. Resta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciare per iscritto il presente Accordo sei mesi prima della sua scadenza.

La denuncia del presente Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento, secondo i termini e le condizioni concordate.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bologna il 13 giorno di giugno, 2000 che corrisponde al 10 giorno di Sivan, 5760, in due originali, nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, il testo inglese prevarrà.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO DELLO
STATO DI ISRAELE

**AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL
ON INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL
RESEARCH AND DEVELOPMENT COOPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel (hereinafter referred to as "the Parties"),

WISHING to strengthen the traditional friendly relations between the two Countries and to promote the sharing of knowledge between them,

CONSIDERING that industrial, scientific and technological research and development cooperation is one of the most important constituents of bilateral relations and an outstanding element of their stability,

CONSIDERING the mutual interest in making progress in the fields of industrial, scientific and technological research and development and the resulting advantages for both sides,

TAKING INTO ACCOUNT the positive experience of the ongoing relations between the scientific institutions of the two Countries,

RECOGNIZING the importance of improving the coordination of the Italian and Israeli relations in all sectors of industrial, scientific and technological research and development and the need for their expansion,

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

1. In conformity with the respective laws and regulations in force, the Parties will promote the development of industrial, scientific and technological research and development cooperation, in areas of reciprocal interest and on an equal basis.
2. Hereinafter "research and development" will be mentioned as "R&D".

ARTICLE 2

The Parties will encourage and contribute to the development of cooperation between the two Countries in the field of industrial, scientific and technological R&D with particular reference to the following areas:

- medicine, public health and hospital organization;

- **biotechnology;**
- **agriculture and food science;**
- **new energy sources and natural resource use;**
- **applications of informatics to education and scientific research;**
- **environment;**
- **communication;**
- **innovation production processes;**
- **space;**
- **information technologies, data communication, software;**
- **any other areas of mutual interest.**

ARTICLE 3

The Parties will encourage, if necessary, the establishment of industrial, scientific and technological R&D relations and the stipulation of specific agreements among Ministries and Institutions, Universities, research centres and institutes, scientific and industrial R&D associations, companies, corporations, and other natural and legal persons of both Countries working on industrial, scientific R&D and technological innovations.

ARTICLE 4

The scientific and technological cooperation within the present Agreement will be carried out in the following forms and methods:

- a) **exchange of scientific and technical information and documentation;**
- b) **joint organization and execution of seminars, symposia, and conferences on industrial, scientific and technological topics;**
- c) **grants for joint industrial R&D projects;**
- d) **any other form of cooperation which will be further agreed upon by the Parties.**

ARTICLE 5

- 1) **Projects eligible for grant support will be projects of joint industrial, scientific and technological R&D which can help to bring innovative and marketable systems, products, applications and processes with potential to the economies of both Italy and Israel.**
- 2) **Support will be given only to joint technology development projects which are undertaken by private sector businesses from Italy and Israel.**
- 3) **Grant support will be limited to 50% of a project's total eligible R&D costs. The successful aid recipients will be those whose projects have passed an appropriate review, organised by the Competent Authorities.**
- 4) **The Cooperating Authorities, as defined in Article 8, shall develop procedures that will ensure that when a project is successful in achieving sales of a product or process and/or receives licensing fees and/or royalties, the support given under the scheme will be repaid at a prefixed royalty rate from the sales or other income from the successful project.**

ARTICLE 6

The Parties will support the formulation of joint projects which could be inserted in the programs of the European Union, namely the RTD Framework Program, or other International Organizations. The Parties will encourage the partnership in initiatives about scientific research and technological innovations which could be realized within the MEDA Program Fund of the European Union for the Euro-Mediterranean Partnership.

ARTICLE 7

1. **The partners to projects supported under this Agreement shall be required to submit to the Parties evidence of contractual arrangements between them relating to intellectual property rights. These should address, in particular:**
 - a) **the ownership and use of know-how and intellectual property owned by the partners prior to the project;**
 - b) **arrangements for the ownership and use of information and intellectual property to be created in the course of the project.**

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, it shall be the responsibility of the partners to projects supported under this Agreement to safeguard their own interests.
3. Scientific and technological information of a non-proprietary nature arising from the cooperative activities under this Agreement may be made available to the public through customary channels.
4. Each Party commits itself not to transmit, without written approval of the other Party, information concerning the results obtained from the cooperative programs for industrial R&D covered under this Agreement to a third person, organisation, or to any other Country.

ARTICLE 8

The Italian Party appoints the Ministry of Foreign Affairs and the Israeli Party the Ministry of Industry and Trade, as the respective coordinators for the execution of this Agreement at a national level.

The Italian Ministry of Foreign Affairs and the Office of the Chief Scientist (OCS) of the Israeli Ministry of Industry shall be the Cooperating Authorities for the purpose of implementing the forms and methods specified in Article 4.

The activities carried out under this Agreement will be subject to an agreement between the Competent Authorities regarding the nature of the cooperative projects, the availability of funds and resources of the Parties and general arrangements and procedures to be followed implementing the forms and methods specified in Article 4 and Article 5.

ARTICLE 9

In order to execute this Agreement and verify the state of its application, the Parties will appoint a Joint Commission for industrial, scientific and technological R&D cooperation. The Joint Commission will evaluate the state and prospect of cooperation, define the executive programs and supervise their realisation.

The Joint Commission, under the chairpersonship of each Country, will meet every second year, unless otherwise agreed, alternately in Italy and in Israel, the dates to be agreed upon through diplomatic channels.

ARTICLE 10

The provisions of this Agreement do not prejudice the rights and the commitments of the Parties arising from the international Conventions concluded by them with third Countries.

ARTICLE 11

Any disputes arising from the interpretation or the application of this Agreement will be settled by negotiations between the Parties.

ARTICLE 12

This Agreement shall be ratified in pursuance of the constitutional requirements of both Parties. It shall enter into force on the date of the last notification by which the two Parties shall have communicated officially to each other the fulfillment of their respective procedure.

This Agreement shall remain in force for a period of five years and it shall be automatically renewed for the same period. Each Party shall have the power to denounce in writing this Agreement six months before its expiry date.

The denouncing of this Agreement will not prejudice the development of the ongoing projects, execution of which will continue until their completion, in accordance with the agreed upon terms and conditions.

In witness thereof the under-signed Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in Bologna on 13 day of June, 2000 which corresponds to the 10 day of Sivan, 5760, in two originals, in the Italian, Hebrew and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.


For the Government of
the Italian Republic


For the Government of
the State of Israel

